

**COMUNE DI IMPRUNETA**

*Provincia di Firenze*

*Servizio Di Staff: Comunicazione, Sviluppo,*

*Pianificazione e Qualita' Dei Servizi*

*Servizio Sviluppo Economico*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA DISCIPLINA  
DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA**

*Impruneta 24 ottobre 2000*

# INDICE

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi	" 4
Art. 3 - Gestione procedimenti	" 4

## TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

<i>CAPO I - NORME COMUNI</i>	pag. 4
Art. 4 - Principi generali	" 5
Art. 5 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale	" 5
Art. 6 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi	
<i>CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO</i>	" 7
Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita	" 7
Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata	" 7
Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna	" 8
Art. 10 - Procedimento di controllo e di verifica	
<i>CAPO III - MEDIE STRUTTURE</i>	" 8
Art. 11 - Procedimento autorizzatorio	" 8
Art. 12 - Comunicazioni ad efficacia immediata	" 9
Art. 13 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna	" 10
Art. 14 - Procedimento di controllo e di verifica	
<i>CAPO IV - GRANDI STRUTTURE</i>	" 10
Art. 15 - Classificazione	
Art. 16 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita	" 11 " 12
Art. 17 - Procedimento autorizzatorio	" 13
Art. 18 - Comunicazioni ad efficacia immediata	" 13
Art. 19 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna	" 14
Art. 20 - Procedimento di controllo e di verifica	
<i>CAPO V - CENTRI COMMERCIALI</i>	" 14
Art. 21 - Caratteristiche e definizione	" 14
Art. 22 - Procedimento autorizzatorio	" 15
Art. 23 - Comunicazioni ad efficacia immediata	" 15
Art. 24 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna	
<i>CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO</i>	" 16
Art. 25 - Tipologie	" 16
Art. 26 - Comunicazione	" 17
Art. 27 - Spacci interni	

Art. 28 - Apparecchi automatici	pag.17
Art. 29 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione	" 17
Art. 30 - Vendite a domicilio	" 18
Art. 31 - Propaganda a fini commerciali	" 18
<b>CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>	
Art. 32 Rinvio	" 18

### TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>	pag.19
Art. 33 - Subingresso	" 19
Art. 34 - Cessazione	" 19
Art. 35 - Affidamento di reparto	
<b>CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</b>	
Art. 36 - Disciplina degli orari e delle ferie	" 20
Art. 37 - Pubblicità dei prezzi	" 20
Art. 38 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie	" 20
Art. 39 - Vendite di liquidazione	" 20
Art. 40 - Vendite di fine stagione	" 21
Art. 41 - Vendite promozionali	" 21
Art. 42 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio	" 22
Art. 43 - Attività temporanee di vendita	" 22
Art. 44 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato	" 23

### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Centro commerciale naturale	" 23
Art. 46 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita	" 23
Art. 47 - Trattamento dei dati personali	" 23
Art. 48 - Sanzioni	" 24
Art. 49 - Abrogazioni ed efficacia	" 24

## *TITOLO I*

### *PRINCIPI GENERALI*

#### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:
- a) Decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
  - b) Legge Regionale: la Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 28 "norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
  - c) Regolamento Regionale: il Regolamento Regionale 3 maggio 2000 n. 5 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n.4 di attuazione della L.R. 17 maggio 1999 n.28 in materia di commercio in sede fissa"
  - d) Direttive: la Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137 così come modificata dalla deliberazione 26 luglio 1999 n. 233 "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999 n. 28";
  - e) Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
  - f) Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - g) Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti;
  - h) Esercizio commerciale: il luogo fisicamente delimitato da pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro utilizzabile a scopo commerciale;
  - i) Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
  - j) Medie strutture di vendita, ai sensi del Regolamento Regionale vigente: gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e non superiore a 1.500 mq.;
  - k) Grandi strutture di vendita, ai sensi del Regolamento Regionale vigente: gli esercizi aventi superficie superiore a 1500 mq.;
  - l) Grandi strutture di vendita di tipologia "A" ai sensi del Regolamento Regionale vigente: gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della L.R. 28/99;
  - m) Grandi strutture di vendita di tipologia "B" ai sensi del Regolamento Regionale vigente: gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra i 5.000 mq. e i 10.000 mq.;
  - n) Grandi strutture di vendita di tipologia "C", ai sensi del Regolamento Regionale vigente: gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa fra i 1.500 mq. e i 5.000 mq.;
  - o) Centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

- p) Aree commerciali integrate: le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
- q) Requisiti morali: i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto.
- r) Requisiti professionali: i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto.

#### **Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
4. Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o comunicazioni, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni (di fatto o di diritto) della situazione preesistente, e tali modificazioni siano soggette ad accertamento, preventivo o successivo, della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 3 - Gestione Procedimenti**

Le procedure autorizzatorie, concessorie, di denuncia di inizio attività, di comunicazione, nelle materie di cui al presente regolamento sono disciplinate con le norme riguardanti lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

## **TITOLO II**

### **COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **CAPO I - NORME COMUNI**

#### **Art. 4 - Principi generali**

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive di attuazione.

3. Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di consegna al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale.

#### **Art. 5 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può predisporre anche in un unico atto ed anche alcuni soltanto dei seguenti programmi:
  - a) programma di regolamentazione delle attività commerciali delle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale;
  - b) programma di regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
  - c) programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;
2. La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
4. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.
5. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'attività risulti in contrasto con la normativa ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in relazione ai programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale.

#### **Art. 6 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi**

1. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:
  - a) parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  - b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita.
2. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.
3. Per gli esercizi di vicinato
  - 3.1 Per le attività commerciali poste all'interno dei centri abitati dovrà essere osservato quanto segue:
    - a) Per gli edifici di nuova costruzione fermo restando l'applicazione degli standard definiti dal D.M. 1444/68 si dovrà prevedere la dotazione di parcheggi per la sosta di relazione di cui alla D.C.R. n.233/99. I parcheggi per la sosta di relazione potranno essere reperiti

- all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi ovvero su aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali;
- b) Negli edifici esistenti oggetto di cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, per l'ottenimento di esercizi di vicinato o soggetti ad interventi che comportino accorpamento di unità immobiliari, con superficie di vendita fino a 150 mq., potrà essere derogata la dotazione di parcheggi per la sosta di relazione di cui alla D.C.R. n.233/99. Questa potrà essere individuata nei parcheggi pubblici esistenti o di futura realizzazione posti nelle vicinanze delle zone commerciali. Per i casi in cui la superficie di vendita superi i 150 mq, invece, per la superficie eccedente i 150 mq. dovrà essere ricercata e verificata la dotazione degli spazi a parcheggio previsti dalla D.C.R. 233/99. Quando non sia possibile il rispetto degli standards indicati dalla D.C.R. n.233/99 per mancanza oggettiva di spazio disponibile, potrà essere disposta (totalmente o parzialmente) la loro monetizzazione applicando l'onere di L.200.000 al mq. di superficie di parcheggio che dovrebbe essere realizzato secondo le dimensioni prescritte.
- 3.2 Nelle zone a prevalenza produttiva, dove potrà essere consentito l'insediamento delle attività commerciali, fermi restando gli standard definiti dal D.M. 1444/68, dovranno essere ricercati anche gli spazi sia per la sosta stanziale di cui alla L.122/89 sia per la sosta di relazione di cui alla D.C.R. n.233/99.
- 3.3 Gli edifici che alla data di entrata in vigore delle presenti norme abbiano destinazione commerciale, legittimamente autorizzata, non sono soggetti a quanto previsto dalla D.C.R. 233/99
4. Per le medie strutture di vendita:
- a) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;
- b) le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale, nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;
- c) il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio;
- d) Gli edifici che alla data di entrata in vigore delle presenti norme abbiano destinazione commerciale, legittimamente autorizzata, non sono soggetti a quanto previsto dalla D.C.R. 233/99
5. Per le grandi strutture di vendita:
- a) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni, ed altri spazi destinati a funzioni complementari a quella commerciale);

- b) le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale, nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;
6. In generale, per la progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita si applicano gli specifici requisiti prescritti dall'art. 10 comma 8 delle Direttive; per interventi fino a 1.500 mq. si può derogare dai requisiti elencati nel comma precedente, nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti (nei centri storici, quando si tratti della costituzione di centri commerciali "naturali" o "di strada", e simili); le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230.

## **CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO**

### **Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 9, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di consegna al protocollo.

### **Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 9, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di consegna al protocollo.

### **Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna**

1. La comunicazione di cui agli artt. 8 e 9 deve essere predisposta su apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Commercio, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale.
2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
3. La comunicazione va predisposta in triplice copia, con tutte le firme in originale.
4. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
  - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
  - b) dati della ditta individuale o della società;
  - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
  - d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) l'ubicazione dell'esercizio;
  - g) la superficie di vendita dell'esercizio;
  - h) l'esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del Decreto;



- i) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
  - j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
  - k) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'esercizio;
5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h), i), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio.
6. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi con la comunicazione di avvio del procedimento verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni.

#### **Art. 10 - Procedimento di controllo e di verifica**

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 l'Ufficio Commercio procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui al successivo comma 4, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti ovvero mediante l'immissione nell'archivio elettronico accessibile anche agli altri uffici comunali, dei dati della comunicazione.
4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese anche mediante forme di comunicazione telematica ovvero mediante l'immissione in rete dei dati.
5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

### **CAPO III - MEDIE STRUTTURE**

#### **Art. 11 - Procedimento autorizzatorio**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita comprese nei limiti di cui al Regolamento Regionale vigente, (250 mq./1.500 mq.) sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda di autorizzazione, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 13, è rilasciata dal Comune entro 90 giorni dalla data di presentazione.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale non si pronuncerà sulla domanda entro il termine di cui al comma precedente, senza che vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, e l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:
  - a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
  - b) denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);

**Art. 12 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, l'ampliamento od il cambiamento di settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 13, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di consegna al protocollo.

**Art. 13 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna**

1. La domanda di cui all'art. 11 e la comunicazione di cui all'art. 12 devono essere predisposte su apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e disponibile presso l'Ufficio Commercio, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
3. La domanda di autorizzazione va predisposta in duplice originale.
4. La comunicazione va predisposta in triplice copia, con tutte le firme in originale.
5. La comunicazione e la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
  - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
  - b) dati della ditta individuale o della società;
  - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
  - d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) l'ubicazione dell'esercizio;
  - g) la superficie di vendita dell'esercizio;
  - h) l'esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del Decreto;
  - i) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
  - j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
  - k) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'esercizio;
7. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h), i) comporta l'inefficacia della comunicazione o l'irricevibilità della domanda, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio.
8. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi, con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni.
9. Nel caso di presentazione della domanda di cui all'art. 11 comma 4 devono essere allegati tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative per il rilascio del titolo urbanistico richiesto (concessione o autorizzazione edilizia) o per l'efficacia della denuncia di inizio attività oltre ai seguenti documenti:
  - a) una planimetria in scala adeguata con indicazione degli esercizi facenti parte del centro commerciale e della loro superficie di vendita;

- b) una planimetria in scala adeguata con indicazione delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio gestiti unitariamente e della loro superficie;
  - c) una relazione tecnica descrittiva;
  - d) planimetria in scala 1:1000 (1:2000 nel caso in cui l'ambito di riferimento sia particolarmente esteso) nella quali si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del DM 1444/1968, oltre agli spazi destinati alla sosta stanziale previsti dalla Legge n.122 del 24/3/1989 più gli spazi destinati alla sosta di relazione previsti dall'art.10 delle Direttive Regionali così come ridefiniti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;
  - e) Studio del traffico indotto, con differenziazioni riferite alle ore di punta;
10. Gli atti relativi al subprocedimento urbanistico sono disciplinati dalle vigenti e specifiche disposizioni in materia.

#### Art. 14 - Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 11 e 12 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui al successivo comma 4, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.
4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.
6. Fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'art.4 della L.R. 28/99, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai precedenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
7. Tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree interessate dai programmi di tutela delle aree vulnerabili, il Comune tiene conto in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:
  - a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
  - b) n. di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
  - c) n. di occupati;
  - d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  - e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
8. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 7 è data priorità ai sensi del comma 6 dell'art.4 della L.R. 18/5/98 n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la gestione dei siti inquinati" alle domande corredate dal miglior bilancio dei rifiuti;
9. Il Comune rilascia contestualmente l'autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.

## CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

### Art. 15 - Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente Regolamento, si ripartiscono in:
  - a) Grandi strutture di tipologia A ai sensi del Regolamento Regionale vigente, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
  - b) Grandi strutture di tipologia B ai sensi del Regolamento Regionale vigente, con superficie di vendita compresa tra i 5000 mq. e i 10.000 mq;
  - c) Grandi strutture di tipologia C, ai sensi del Regolamento Regionale vigente, con superficie di vendita compresa tra i 1500 mq e i 5.000 mq;
  - d) Polo di interesse interregionale con le caratteristiche strutturali individuate dalla Regione con apposito atto;
2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10 comma 9 del Regolamento Regionale. Ad esse si applica la disciplina di cui al presente capo.
3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B, C, o di un polo di interesse interregionale è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

### Art. 16 - Condizioni per il rilascio dell' autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nel periodo di operatività dei programmi comunali per la tutela delle aree vulnerabili, non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle aree oggetto dei piani stessi e in aree situate a meno di 3 chilometri in linea d'aria da queste ancorché localizzate in altro comune.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:
  - a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'articolo 4 della LR 28/1999;
  - b) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile riferita al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana dove e' localizzato l'intervento richiesto, calcolata sulla base dell'indice di equilibrio commerciale;
  - c) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, la rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove e' localizzato l'intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell'esercizio;
4. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.
5. Nel caso l'area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.

6. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e pertanto si prescinde dalla verifica se non per la quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.
7. La condizione di cui al comma precedente comporta il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.
8. Nel caso di grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale:
  - a) non si applica la verifica di compatibilità della superficie di vendita autorizzabile di cui all'articolo 10 comma 2 lettera b);
  - b) e' ammessa la deroga ai limiti massimi dimensionali previsti per le grandi strutture di vendita di tipologia A e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di strutture, previsti dalle direttive urbanistiche di cui all'articolo 4 della LR 28/99.

#### **Art. 17 - Procedimento autorizzatorio**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale competente per territorio. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di centro commerciale la domanda può essere presentata da un unico promotore.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:
  - a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
  - b) denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse)
3. Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:
  - a) Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale. Entro lo stesso termine il comune indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. Salvo particolari esigenze, la conferenza di servizi viene convocata dal comune presso la sede della Regione Toscana.
  - b) Alla conferenza partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
  - c) La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente anche una scheda istruttoria sintetica, ai fini di una valutazione sommaria e preventiva da parte delle amministrazioni convocate.
  - d) Della data di convocazione della conferenza e' data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di

- cui all'articolo 9 comma 4 del decreto; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove e' possibile prendere visione degli atti e delle modalita' e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.
- e) Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
  - f) Della riunione della conferenza viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, che deve essere menzionato nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.
  - g) La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'eccezione di cui al punto e); in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

#### **Art. 18 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 19, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di consegna al protocollo.

#### **Art. 19 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna**

1. La domanda di cui all'art. 17 e la comunicazione di cui all'art. 18 devono essere predisposte su apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Commercio, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
3. La domanda di autorizzazione va predisposta in duplice originale.
4. La comunicazione va predisposta in triplice copia, con tutte le firme in originale.
5. La comunicazione e la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
  - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
  - b) dati della ditta individuale o della società;
  - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
  - d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) l'ubicazione dell'esercizio;
  - g) la superficie di vendita dell'esercizio;
  - h) l'esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del Decreto;
  - i) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
  - j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
  - k) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'esercizio;
  - l) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi,

- uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- m) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
  - n) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
  - o) (per i poli di interesse interregionale) autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dalla Regione;
6. La mancanza, incompletezza o illeggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h), i) comporta l'inefficacia della comunicazione o l'irricevibilità della domanda, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio.
  7. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi, con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni.
  8. Nel caso di presentazione della domanda di cui all'art. 17 comma 2 devono essere allegati tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative per il rilascio del titolo urbanistico richiesto (concessione o autorizzazione edilizia) o per l'efficacia della denuncia di inizio attività oltre ai seguenti documenti:
    - a) una planimetria in scala adeguata con indicazione degli esercizi facenti parte del centro commerciale e della loro superficie di vendita;
    - b) una planimetria in scala adeguata con indicazione delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio gestiti unitariamente e della loro superficie;
    - c) una relazione tecnica descrittiva.
  9. Gli atti relativi al subprocedimento urbanistico sono disciplinati dalle vigenti e specifiche disposizioni in materia.

#### **Art. 20 - Procedimento di controllo e di verifica**

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 17 e 18 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui al successivo comma 4, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.
4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

#### **CAPO V - CENTRI COMMERCIALI**

##### **Art. 21 - Caratteristiche e definizione**

1. Il centro commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
2. E' centro commerciale, in presenza delle caratteristiche di cui al comma 1, la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e di una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture.

3. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

#### **Art. 22 - Procedimento autorizzatorio**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di un centro commerciale, sono soggetti ad autorizzazione comunale, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, necessari per l'apertura, le variazioni, e le cessazioni degli esercizi di vendita componenti il centro commerciale che rimangono disciplinati dalle norme del Capo IV del presente Titolo e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.
2. La domanda di autorizzazione, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 24, è rilasciata dal Comune.
3. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:
  - a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
  - b) denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse)

#### **Art. 23 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. Il subingresso e la cessazione sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, necessari per l'apertura, le variazioni, e le cessazioni degli esercizi di vendita componenti il centro commerciale che rimangono disciplinati dalle norme del Capo IV del presente Titolo e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 24, consente il subingresso nell'attività o la cessazione immediatamente dalla data di consegna al protocollo.

#### **Art. 24 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna**

1. La domanda di cui all'art. 22 e la comunicazione di cui all'art. 23 devono contenere:
  - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
  - b) dati della ditta individuale o della società;
  - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
  - d) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) l'ubicazione dell'esercizio;
  - g) la superficie di vendita complessiva del centro commerciale;
  - h) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
  - i) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata del centro commerciale con indicazione separata dei singoli esercizi;
2. La mancanza, incompletezza o l'illeggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), comporta l'inefficacia della comunicazione o l'irricevibilità della domanda, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio.



3. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi, con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni.
4. Nel caso di presentazione della domanda di cui all'art. 22 comma 5 devono essere allegati tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative per il rilascio del titolo urbanistico richiesto (concessione o autorizzazione edilizia) o per l'efficacia della denuncia di inizio attività oltre ai seguenti documenti:
  - f) una planimetria in scala adeguata con indicazione degli esercizi facenti parte del centro commerciale e della loro superficie di vendita;
  - g) una planimetria in scala adeguata con indicazione delle infrastrutture comuni e degli spazi di servizio gestiti unitariamente e della loro superficie;
  - h) una relazione tecnica descrittiva.
5. Gli atti relativi al subprocedimento urbanistico sono disciplinati dalle vigenti e specifiche disposizioni in materia.

## *CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO*

### **Art. 25 - Tipologie**

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si dividono in:
  - a) Vendite in spacci interni;
  - b) Vendite mediante apparecchi automatici;
  - c) Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione;
  - d) Vendite a domicilio.

### **Art. 26 - Comunicazione**

1. L'inizio ed il trasferimento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione di cui al presente comma, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 27, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di consegna al protocollo.
2. La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche è soggetta a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo.
3. La comunicazione di cui al presente articolo deve essere predisposta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Commercio, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale.
4. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
5. La comunicazione va predisposta in duplice copia, con tutte le firme in originale.
6. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
  - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
  - b) dati della ditta individuale o della società;
  - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
  - d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso (per gli spacci interni);
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) lubicazione dell'esercizio (per spacci interni e apparecchi automatici);
  - g) la superficie di vendita dell'esercizio (per spacci interni);

- h) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
  - i) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
  - j) (per gli spacci interni) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'area destinata a spaccio interno;
7. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio.
8. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi, con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni.

#### **Art. 27 - Spacci interni**

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
- a) a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
  - b) a favore di militari;
  - c) a favore di soci di cooperative di consumo;
  - d) a favore di aderenti a circoli privati;
  - e) nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - f) negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - g) nei cinematografi;
  - h) nei musei;
  - i) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili.
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

#### **Art. 28 - Apparecchi automatici**

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni sui pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991.

#### **Art. 29 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione**

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (c.d. "e-commerce") è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.

5. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
6. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
7. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
8. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 30 - Vendite a domicilio**

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.
4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che devono tenere, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti.
5. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

#### **Art. 31 - Propaganda a fini commerciali**

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

## *CAPO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

### **Art. 32 Rinvio**

1. L'attività commerciale su area pubblica è disciplinata sulla base del Decreto, della Legge Regionale n. 9/1999 e delle relative norme di attuazione, dal Regolamento comunale in materia che forma parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## *TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE*

### *CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

#### **Art. 33 - Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. A tale termine si può ovviare comunicando contestualmente al subingresso la sospensione dell'attività, per un periodo di tempo fino ad un massimo di un anno, nel caso di impossibilità di inizio dell'attività stessa (per esempio per lavori nei locali di vendita).
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 114/1998.

#### **Art. 34 - Cessazione**

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune.
2. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
3. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
4. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento

dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

#### **Art. 35 - Affidamento di reparto**

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
2. L'affidamento del reparto è soggetto a comunicazione di subingresso secondo le disposizioni dei precedenti articoli.
3. Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

### **CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 36 - Disciplina degli orari e delle ferie**

1. La disciplina degli orari e delle ferie degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 38/1998.

#### **Art. 37 - Pubblicità dei prezzi**

1. Alla pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali si applicano le disposizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento regionale nonché le altre disposizioni normative quali i Decreti Legislativi n. 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n. 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n. 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni.  
Si riportano di seguito le disposizione del decreto 114/98 per una più agevole applicazione delle norme.
  - a) I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
  - b) Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
  - c) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione dei precedenti commi 2 e 3;
  - d) Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **Art. 38 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie**

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza.
4. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.

5. Le merci offerte nelle vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Durante il periodo delle vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali;
7. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonchè l'indicazione della durata della vendita.

#### **Art. 39 - Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, da compilarci su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Commercio, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale, deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
  - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
  - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
  - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
  - d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Della chiusura deve essere data comunicazione al comune entro 10 giorni dalla data dell'ultimo giorno di vendita.

#### **Art. 40 - Vendite di fine stagione**

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre, salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune si riserva, previa intesa con la competente Camera di commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, di definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.
3. Tale periodi saranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 41 - Vendite promozionali**

1. Possono riguardare tutti o parte dei prodotti messi in vendita e viene effettuata allo scopo di offrire condizioni favorevoli di acquisto delle merci. Qualora la vendita promozionale

riguardi solo parte dei prodotti in vendita, le merci oggetto di promozione devono essere tenute ben distinte da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e di quelli per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza preventiva comunicazione. Le vendite promozionali di prodotti non alimentari a carattere stagionale devono, invece, essere comunicate al Comune in cui ha sede l'esercizio almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita e non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nel periodo delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti a tale tipologia di vendita.
3. La comunicazione di inizio dell'attività di vendita promozionale deve pervenire al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita e nella stessa devono essere indicati:
  - a) i dati dell'interessato e dell'esercizio commerciale;
  - b) le tipologie di prodotti oggetto di vendita promozionale, lo sconto praticato ed il periodo di vendita;
4. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) comporta l'irricevibilità della comunicazione.
5. Per la mancanza di taluno degli elementi di cui alla lettera b) si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina in materia di pubblicità dei prezzi.

#### **Art. 42 - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio**

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salve le eccezioni previste dal Regolamento Regionale e dalle altre norme in materia.
2. Coloro che, alla data del 24 aprile 1999 svolgevano, in uno stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti indicati nell'articolo 1 comma 5 della Legge 426/1971 possono continuare ad esercitare detta attività alle stesse condizioni
3. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
  - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
  - materiale elettrico;
  - colori e vernici, carte da parati;
  - ferramenta ed utensileria;
  - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  - articoli per riscaldamento;
  - strumenti scientifici e di misura;
  - macchine per ufficio;
  - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  - combustibili;
  - materiali per l'edilizia;
  - legnami.

#### **Art. 43 - Attività temporanee di vendita**

1. Alle attività temporanee di vendita in sede fissa, salva diversa indicazione normativa, si applicano le norme del presente regolamento ed i conseguenti obblighi in tema di comunicazioni ed autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

2. Il Sindaco, con proprio atto, disciplina i casi in cui è consentita l'occupazione del suolo pubblico con fioriere, sedie, tavolini ed altri arredi di conforto per la collettività da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione alimentare ed in particolare:
  - a) individua i soggetti legittimati a richiedere l'occupazione di suolo pubblico;
  - b) individua il periodo di tempo, compreso fra il mese di marzo ed il mese di ottobre, in cui è consentita detta attività;
  - c) stabilisce i termini ed il procedimento amministrativo volto al rilascio della occupazione del suolo pubblico;
  - d) determina le relative sanzioni, pecuniarie e di decadenza;
  - e) determina ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento e dagli altri atti normativi in materia.
3. Per le attività temporanee di vendita su area pubblica si applica la disciplina statale e regionale in materia nonché la disciplina contenuta nel regolamento comunale allegato al Piano del Commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 44 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato**

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato all'interno dei locali dei prodotti di gastronomia purchè:
  - a) non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
  - b) non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
  - c) non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
  - d) non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 45 - Centro Commerciale naturale**

1. Il centro commerciale naturale è quell'area geografica omogenea sotto il profilo urbanistico-commerciale caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive di beni e di servizi oggetto di un programma unitario di attività promozionali.
2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle associazioni di categoria, individua e promuove la costituzione dei centri commerciali naturali e coordina le attività promozionali dell'area.
3. Gli esercizi commerciali inseriti nel centro commerciale naturale sono autonomi e distinti e non sono soggetti alla disciplina di cui al Capo V del Titolo II.

#### **Art. 46 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita**

1. Le domande per l'apertura di grandi strutture di vendita sono irricevibili fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.
2. Le domande per l'apertura di strutture costituenti "polo di attrazione interregionale" sono irricevibili fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici



- adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.
3. Per i procedimenti autorizzatori che riguardano le medie strutture da realizzare nel centro storico occorre la consultazione preventiva e l'assenso prevalente delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

#### **Art. 47 - Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.

#### **Art. 48 - Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Decreto e dalla Legge Regionale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 150.000 lire (77,47 euro) ad un massimo di 900.000 lire (464,81 euro) ai sensi degli artt. 106-110 del T.U.L.C.P. n. 383/1934.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

#### **Art. 49 - Abrogazioni ed efficacia**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme di cui al Regolamento comunale di Polizia urbana e tutte le altre norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.